

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE

"LIBERTA' ERA RESTARE"

Oggi, il 21 marzo 2015, in: Bologna, Via Milano n° 3 , si sono riunite le sottoscritte persone:

FRANCESCO MANIERI nato a: BOLOGNA il: 30-10-1957
residente a: MONZUNO (BO) in Via CASTELLAZZO, N° 11
codice fiscale: MNR FNC 57R30 A944C tel: 335 6308180 e-mail: manieri57@gmail.com

MARIA CRISTINA MILANI nata a: CASALECCHIO DI RENO (BO) il: 07-04-1957
residente a: MONZUNO (BO) in Via CASTELLAZZO, N° 11
codice fiscale: MLN MCR 57D47 B880E tel: 335 5744099 e-mail: mcristina.milani@gmail.com

MARCO GRANA nato a: LA MADDALENA (SS) il: 16-07-1964
residente a: BOLOGNA in Via MILANO, N° 3
codice fiscale: GRN MRC 64L16 E425L tel: 340 3423654 e-mail: grana.marco@gmail.com

MARIA CRISTINA ZAMBON nata a: BOLOGNA il: 13-02-1965
residente a: BOLOGNA in Via MILANO, N° 3
codice fiscale ZMB MCR 65B53 A944F tel: 340 5264527 e-mail: criszambia@gmail.com

STEFANO VANNINI nato a: BOLOGNA il: 24-08-1949
residente a: GRIZZANA MORANDI (BO) in Via CARVIANO, 46
codice fiscale: VNN SFN 49M24 A944M tel: 349 7170559 e-mail: vannini.stefano@gmail.com

LIVIANA CAMPADELLI nata a: MALALBERGO (BO) il: 09-07-1954
residente a: GRIZZANA MORANDI in Via CARVIANO, 46
codice fiscale: CMP LVN 54L49 E844G tel: 347 9146632 e-mail: liviana.campadelli@gmail.com

FRANCESCO VELLA BIANCHETTINO nato a: SICULIANA (AG) il: 17-09-1969
residente a: LAMPEDUSA (AG) in Via Enna
codice fiscale: VLL FNC 69P17 I723B tel: 366 8151095 e-mail: dataline@virgilio.it

IVANO BEGHI nato a: REGGIO EMILIA il: 26-12-1956
residente a: QUATTRO CASTELLA (RE) in Via C. PAVESE, N°18
codice fiscale:BGH VNI 56T26 H223N tel:329 0099851 e-mail: ivanobeghi@libero.it

con la volontà di costituire un'Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Signor: **Francesco Manieri**

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione della Associazione che sarà retta secondo le norme stabilite dallo Statuto che si allega al presente atto quale parte integrante.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai Soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'Associazione venga chiamata "Libertà era restare" con sede a Bologna, in Via Milano n° 3, e nominano i seguenti Signori quali componenti il primo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

Presidente FRANCESCO MANIERI

Vicepresidente MARIA CRISTINA ZAMBON

Consigliere FRANCESCO VELLA BIANCHETTINO

Consigliere _____

Consigliere _____

Firma dei Soci Fondatori

[Handwritten signatures]
P. Anna In
Marco Paves
Mauro Turchi
Mauro
Lorenzo Camporelli
Mauro Turchi
Mauro Turchi

UFFICIO DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
registrato il 14 GEN. 2016 Serie 3 al N° 254
pagato € 200,00
Euro DUECENTO,00

IL FUNZIONARIO
Gabriella Colella



ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE "LIBERTA' ERA RESTARE"

Statuto

DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, una associazione non riconosciuta, operante nei settori: sociale, culturale, ambientalistico e ricreativo che assume la denominazione: "Libertà era restare".

Art. 2

L'associazione ha la sede legale nel Comune di Bologna.

L'eventuale variazione di sede all'interno del Comune non comporta variazione statutaria.

Vista la particolarità e gli scopi dell'Associazione si possono prevedere sedi secondarie distaccate.

L'Associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.

SCOPI e FINALITA'

Art. 3

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne, rispettose dei diritti inviolabili della persona, indipendentemente da ideali politici e religiosi, sempre nell'accoglienza ed ascolto dell'altrui pensiero.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità sociali, culturali, ambientalistiche e ricreative in particolare tendente a:

riconoscere, promuovere e sostenere iniziative e progetti volti alla ricerca, all'approfondimento ed alla divulgazione di iniziative di solidarietà, accoglienza, ascolto applicando le modalità della "non violenza" e della "pace" come metodo per la risoluzione dei conflitti personali, sociali ed universali;

contribuire a diffondere e radicare una cultura declinata al plurale, alla tolleranza ed alla solidarietà che trova il fondamento sul "capitale delle relazioni", al contrario di una visione individualista, miope, egoista, sola e consumistica;

progettare e promuovere forme democratiche di partecipazione e formazione di tutti, in particolare giovani, per raggiungere equità, solidarietà, accoglienza, ascolto e giustizia sociale piene;

diffondere la consapevolezza che la Terra è una, è di tutti e che tutti gli esseri viventi passati, presenti e futuri sono profondamente accomunati nella ricerca del ben-vivere.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

SOCI

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5

Chi intende essere ammesso a Socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

È prevista la figura del Socio Sostenitore: è colui che decide di versare una quota associativa pari ad almeno quattro volte la normale quota sociale. Il Socio Sostenitore ha gli stessi diritti dei Soci ordinari. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiese l'adesione, il richiedente potrà indicare un suo rappresentante (mandatario) alla partecipazione della vita associativa.

La quota associativa per le persone giuridiche e gli Enti è quantificata in quattro volte la normale quota sociale.

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6 DIRITTI

La qualifica di Socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, i soci (persone fisiche e rappresentanti delle persone giuridiche) aderenti all'Associazione hanno diritto a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del bilancio e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Hanno diritto a godere dell'elettorato attivo e passivo e di accedere alle cariche associative (nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari). Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art. 7 DOVERI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi.

I Soci sono altresì tenuti al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Art. 9 RECESSO/ESCLUSIONE

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro Soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro Soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o diverso termine stabilito per la corresponsione comporta l'automatica decadenza del Socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera.

I Soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

Art. 11 I MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, (organo facoltativo).

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 14 L'ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 15

L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei Soci;
- g) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 16

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 17

La convocazione dell'assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

E' ammessa la partecipazione all'assemblea, se necessario, anche con modalità di videoconferenza.

Art. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Art. 19 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei Soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali, al fine di suddividere al meglio il lavoro necessario alla gestione della vita associativa è possibile prevedere anche l'elezione di altre cariche all'interno del Consiglio Direttivo, quali ad esempio il Tesoriere/Cassiere o il Segretario. I compiti possono comunque essere ugualmente suddivisi senza definire delle cariche specifiche.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Art. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 21 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività

dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non Soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Art. 23

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

SCIoglimento

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n.329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

FORO COMPETENTE E NORME FINALI

Art.25

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i Soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

Art. 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

È allegato dell'atto
registrato al n. 254 serie 3

